



Ordinanza concernente l'attestazione del diritto di voto per referendum e iniziative popolari a livello federale durante il periodo dell'epidemia di COVID-19

Modifica del 17 dicembre 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto del 12 maggio 2021¹ è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² Essa si applica:

- a. alle domande di referendum contro atti legislativi pubblicati nel Foglio federale fra il 30 marzo 2021 e il 31 marzo 2022;
- b. alle iniziative popolari depositate presso la Cancelleria federale fra il 13 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Art. 2 Deposito presso la Cancelleria federale

¹ Le liste di firme relative a una domanda di referendum o a un'iniziativa popolare devono essere depositate presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine per la raccolta delle firme con il necessario numero di firme separate per Cantone e Comune e, per le iniziative popolari, in blocco.

² Le liste di firme che non è stato possibile inviare tempestivamente, secondo l'articolo 62 LDP, prima della scadenza del termine per la raccolta delle firme al servizio competente per l'attestazione del diritto di voto possono essere depositate anche senza l'attestazione del diritto di voto.

¹ RS 161.17

Art. 7 cpv. 2

² La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 agosto 2022.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 18 dicembre 2021 alle ore 00.00².

17 dicembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² Pubblicazione urgente del 17 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).